

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016

CODICE DI CONTROLLO: 5374383

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2025/13/6719460	619 Ag. ROMA "TORLONIA"

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
ELETTROBIOCHIMICA SRL	02041690583 - 01026251007

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
ROMA	V. P. OTTOBONI 110	00159	RM

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	P.ZA DI S. ONOFRIO 4 00165 ROMA RM

Descrizione opera / servizio / fornitura	Luogo di esecuzione
AFFIDAMENTO FORNITURA DEI MATERIALI CONSUMABILI RIPORTATI NELL'ALLEGATO 1 "ALLEGATO 01 ELETTROBIOCHIMICA E83C24000960007 NOV:AT"	ROMA

Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta	Somma garantita 5,00 % importo contrattuale
€ 72.000,00	0,000	€ 3.600,00

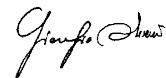
Premio per il periodo dal 15/09/2025 al 15/09/2026 Euro 150,00

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in ROMA il 15/09/2025.

IL CONTRAENTE

Il Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A




elemento di controllo per gestione documentale

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fidejussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'astasuperiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

AGENZIA: ROMA "TORLONIA"

POLIZZA n. :2025/13/6719460

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



AGENZIA: (619/014) - ROMA "TORLONIA"

ASSIT S.R.L.

CONTRAENTE: ELETTROBIOCHIMICA SRL

NUMERO DI POLIZZA: 2025/13/6719460

CODICE FISCALE: 02041690583

PARTITA IVA: 01026251007

V. P. OTTOBONI 110 00159 - ROMA (RM)

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE		FRAZIONAMENTO PROROGA		
g.	m.	a.	g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.	Unico		Annuale		
15	09	2025	15	09	2026	01	00	00	15	09	2026					
SOSTITUISCE LE POLIZZE						COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA		IMPORTO CAUZIONE				
N PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA		PAGATO AL							3.600,00				
sino					m.	a.										
							106,66		26,67		0,00		16,67	TOTALE PRIMA RATA EURO		
									ACCESSORI				IMPOSTA	150,00		
							106,66		26,67		0,00		16,67	TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		
														150,00		
TAC. RINNOVO		NUM. VARIAZIONE		COOBLIGATI		CODICE RISCHIO		CONTROGARANZIE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE	
SI				No		118										
si/no				si/no						Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	

CODICE DI CONTROLLO: 5374383

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 193 del 16/09/2022

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" (in seguito "Scheda Tecnica"), parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 (in seguito "Schema Tipo"), il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 (in seguito "Codice");
 - la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti, Garante e Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:**

Art. 10 - Premio - Il premio è stato calcolato, di comune accordo fra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel frontespizio. Tale calcolo tiene conto:

- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
- delle conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente.

Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente.

Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto.

In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. **Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.**

Art. 11 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.



AGENZIA : ROMA "TORLONIA"

POLIZZA n. : 2025/13/6719460

Art. 13 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberare dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 14 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 15 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in ROMA il 15/09/2025

IL CONTRAENTE

Il Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 11 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); Art. 13 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art. 15 (Foro competente).

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. CAUZ59502



1178960007283389

ALLEGATO

AGENZIA : ROMA "TORLONIA"

POLIZZA n. : 2025/13/6719460 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO

NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DI CUI ALL'ART. 117 COMMA 12 DEL D.LGS. 36/2023, LA PRESENTE POLIZZA VIENE PRESTATO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART.117 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78, RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI; I RICHIAMI NORMATIVI CONTENUTI NELLO SCHEMA TIPO SU CUI È STATA EMESSA LA PRESENTE GARANZIA DEVONO INTENDERSI FATTI CON RIFERIMENTO AI CORRISPONDENTI ARTICOLI DEL D.LGS. 36/2023 CHE HANNO SOSTITUITO ED ABROGATO IL D.LGS. 50/2016

FERMO IL RESTO

La presente polizza è emessa in ROMA il 15/09/2025.

IL CONTRAENTE

Il Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.



ALLEGATO

AGENZIA : ROMA "TORLONIA"

NUM. POLIZZA: 2025/13/6719460

DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

Blockchain - Istruzioni per la verifica telematica di polizze sottoscritte digitalmente

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, la verifica della presente polizza (ove consegnata e firmata digitalmente) può essere effettuata tramite apposita piattaforma operante mediante tecnologia basata su registri distribuiti, accedendo al seguente indirizzo web:

<https://www.italiana.it/verifica-cauzioni>

All'interno del sito sono disponibili più modalità di verifica:

- la prima, **consigliata**, consente la verifica tramite l'**upload del documento** a proprie mani. Soluzione comoda e sicura, garantisce il controllo immediato dell'originalità del documento;
- la seconda prevede l'inserimento del **numero polizza unitamente al codice di controllo**, informazioni disponibili sul contratto (consente di ottenere l'elenco di tutti i documenti associati alla fidejussione e che sono stati registrati in Blockchain. Ad esempio, Appendici emesse successivamente al contratto). In alternativa, è possibile inserire il **numero polizza** e, **se disponibile**, l'**hash*** registrato in Blockchain.

In caso di verifica completata con successo, sarà possibile scaricare il "**Certificato di notarizzazione**".

Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile consultare la sezione FAQ dedicata all'interno della sezione Blockchain del sito sopra indicato.

**L'hash del documento e dei principali dati è stato ottenuto applicando l'algoritmo SHA-256.*

La presente polizza è emessa in ROMA (RM) il 15/09/2025.